

Convenzione per Coperture Integrative Mutualistiche a favore del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, 1 codice fiscale 96446770586, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dal Direttore Generale Dott. Paolo Lo Surdo, nel prosieguo semplicemente Amministrazione;

e

la Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale, di seguito indicata come proponente, con sede in Roma Via di Boccea 678, codice fiscale n. 15448291003, iscrizione R.E.A. n. RM 1591027, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore Patrizio Napoleoni, nato a Roma, il 16 gennaio 1964, C.F. NPLPRZ64A16H501N,

di seguito, singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

premesse

- che la Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale ha manifestato l'intenzione di voler stipulare una convenzione relativa all'assistenza socio-sanitaria assistenziale ai dipendenti di questa Amministrazione, in servizio ed in quiescenza e ai loro familiari conviventi, ad adesione volontaria, escludendo, comunque, qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura a carico dell'Amministrazione;

- che la Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale si impegna a:

- a) garantire agli aderenti un servizio di chiaro e fruibile accesso alle informazioni, un'elevata qualità ed effettiva rispondenza delle coperture con le più comuni ed attuali esigenze socio-sanitarie ed assistenziali;
- b) prevedere, per i Sussidi in Convenzione, tariffe eque e comunque competitive con quelle praticate sul mercato per analoghe coperture;
- c) rendere quanto più possibile flessibili i modelli organizzativi attraverso i quali la Convenzione sarà concretamente attuata nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente documento;

d) garantire nel rapporto tra Mutua Nazionale e Ministero dell'Università e della Ricerca la trasparenza e l'assoluta regolarità formale e sostanziale di tutti gli accordi operativi derivanti dalla presente Convenzione;

- che l'Amministrazione, acquisito il parere del Comitato Unico di Garanzia, ha interesse a consentire ai propri dipendenti, in servizio ed in quiescenza e ai loro familiari conviventi, di aderire su base volontaria ai Sussidi Mutualistici dedicati messi a disposizione da Mutua Nazionale, con possibilità di usufruire delle prestazioni e dei servizi descritti nei documenti allegati anche al fine di diffondere una sana e costruttiva cultura della prevenzione sanitaria, come indicatore del miglioramento della qualità di vita.

Art. 1

La Società di Mutuo Soccorso - Mutua Nazionale, si obbliga a fornire, in modalità diretta, tramite strutture sanitarie convenzionate, od in forma rimborsuale, ai dipendenti dell'Amministrazione e ai loro familiari diretti, come meglio definiti nel Regolamento dei Sussidi Sanitari messi a disposizione ed allegati alla presente Convenzione (di seguito Beneficiari), le prestazioni ed i servizi descritti negli Allegati, che formano parte integrante della presente Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi specificati, fatta salva la facoltà di applicare prezzi e condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nei predetti allegati e che formeranno oggetto di apposita condivisione scritta tra le Parti.

Art. 2

I dipendenti dell'Amministrazione ovvero i loro familiari diretti che intendano avvalersi della presente Convenzione, avranno rapporti diretti con Mutua Nazionale quanto all'invio della documentazione necessaria ad aderirvi e saranno tenuti ad esibire alla stessa Mutua, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione (esemplificativamente ma non esaustivamente, la documentazione comprovante l'appartenenza all'Amministrazione)

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al proponente, da parte dei propri dipendenti o loro familiari diretti, quanto nel

caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al proponente, per servizi o prestazioni eseguite in virtù della presente Convenzione.

Art. 3

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

Costituiscono oggetto della presente Convenzione i seguenti Sussidi Sanitari:

- OPERA SMART
- OPERA PLUS
- OPERA PREMIUM
- OPERA SENIOR PLUS
- OPERA SENIOR PREMIUM

Le caratteristiche dei sussidi sopra elencati sono puntualmente descritte negli allegati che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Nell'Allegato A sono dettagliate le condizioni che la Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale si impegna a fornire ai lavoratori del Ministero dell'Università e della Ricerca. I lavoratori interessati, presa visione delle offerte e delle condizioni, provvederanno autonomamente a comunicare il proprio interesse alla Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale ed eventualmente alla delegazione di pagamento attraverso il sistema stipendiale NoiPA.

Art. 5

La Mutua si obbliga altresì a trasmettere una specifica reportistica annuale riassuntiva delle adesioni e del grado di interesse mostrato dai dipendenti dell'Amministrazione:
dgbss@postacert.istruzione.it.

Art. 6

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite secondo le modalità descritte nelle schede e Regolamenti allegati, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. La Società di Mutuo Soccorso Mutua Nazionale, si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche della sede o dei recapiti indicati.

Art. 7

L'Amministrazione, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, provvederà a rendere noto, nelle forme ritenute da quest'ultima idonee, e che saranno comunque oggetto di previa condivisione con Mutua Nazionale, a consentire un'ampia diffusione tra i destinatari, il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

Art. 8

Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri sussidi dedicati con le agevolazioni e i vantaggi come esplicitamente definiti nella presente Convenzione nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nelle schede e nei Regolamenti allegati, che formano parte integrante della presente Convenzione, ai quali pure dovranno attenersi i dipendenti dell'Amministrazione che aderiscano alle coperture sanitarie messe a disposizione, fatta salva la facoltà per Mutua Nazionale di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato e ad adeguare la Convenzione ad una eventuale sopravvenuta modifica dei contributi più vantaggiosa, senza che l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione scritta alla medesima.

Art. 9

Il Proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà ricevere autorizzazione scritta da parte del Ministero.

Art. 10

Il Proponente concede - per la durata della convenzione - al Ministero il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione, mediante le modalità che quest'ultimo riterrà più opportune e che saranno comunque oggetto di previa condivisione con Mutua Nazionale. L'Amministrazione autorizza Mutua Nazionale a rendere nota l'esistenza della presente Convenzione sul proprio "sito istituzionale" inserendo il nome dell'Amministrazione all'interno del circuito degli Enti con sé convenzionati, fermo restando che l'Amministrazione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo ed il nome del Ministero dell'Università e della Ricerca per finalità ulteriori e diverse. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per l'utilizzo del marchio di cui al primo capoverso.

Art. 11

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Amministrazione e avrà la durata di tre anni dalla sottoscrizione. Prima della scadenza della presente Convenzioni le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare congiuntamente le condizioni dell'eventuale rinnovo della stessa, tenuto conto anche dell'andamento tecnico del primo periodo di convenzionamento.

Art. 12

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.13

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione avverranno tra le Parti via pec ai seguenti indirizzi:

per Mutua Nazionale: mutuanazionale@legalmail.it

per l'Amministrazione: dgpbs@postacert.istruzione.it

Art. 14

Le Parti nell'esecuzione della presente Convenzione si atterranno agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al

Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Nell’esecuzione del presente contratto, anche laddove si avvalgano di personale qualificato e di assoluta fiducia, le Parti garantiscono entrambe la riservatezza ed un adeguato livello di sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi; adottando tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative adeguate nel rispetto del Regolamento, al fine di evitare la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata e/o accesso, anche in modo accidentale o illegale, a dati personali, trasmessi, conservati o comunque trattati.

I documenti, i dati e le informazioni riguardanti le Parti verranno reciprocamente trattati con la massima riservatezza e potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione.

Le Parti si obbligano, anche successivamente alla scadenza del presente Accordo, a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi i contenuti dello stesso Accordo e dei relativi Allegati ed inoltre a mantenere la riservatezza in ordine alle procedure gestionali ed informatiche dell’altra Parte contrattuale delle quali vengano a conoscenza in forza del presente Convenzionamento.

Si allegano:

- Regolamenti e schede tecniche dei Sussidi Sanitari messi a disposizione.

Roma,

Per il Ministero dell’Università e della Ricerca

Per la Società di Mutuo Soccorso – Mutua Nazionale